

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 12 di data 02 febbraio 2016

Oggetto: **Servizio bibliotecario intercomunale tra i Comuni di Taio e Romeno - approvazione convenzione con la Coop. "IL LAVORO" Soc. Coop. Sociale Onlus per appalto servizio ausiliario di supporto presso il punto di lettura di Romeno - anno 2016 – CIG: ZB21863CE0**

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso:

- che il Comune di Romeno a partire dal 2006 ha messo in atto un servizio di pubblica lettura mediante l'istituzione di una biblioteca pubblica di base con sede in p.ed. 138 C.C. di Romeno – 4° piano;
- a seguito delle misure restrittive alle assunzioni di personale introdotte dall'art. 11, commi 6 e 7, della L.P. 21.12.2007 n.23 e del Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2008, non è stato possibile procedere all'assunzione di personale in modo da gestire direttamente il servizio;
- sono stati pertanto assunti contatti con il Comune di Taio (ora Comune di Predaia), per svolgere un servizio intercomunale, ritenendo che detto Comune potesse eventualmente avere più possibilità di altri di rispondere alle esigenze del territorio di Romeno che si potrebbero verificare soprattutto nella stagione estiva;
- il Comune di Taio ha comunicato la sua disponibilità per la creazione di un servizio bibliotecario intercomunale, attraverso la creazione a Romeno di un punto di lettura dipendente dalla biblioteca di Taio e a tale scopo è stato sottoscritta apposita convenzione regolante i rapporti tra i due Comuni, con scadenza al 20.02.2016;
- il punto di lettura così costituito si avvale della professionalità del bibliotecario del Comune di Taio (ora Comune di Predaia) e ciò a vantaggio del servizio che viene svolto: tuttavia attraverso detto unico responsabile non è possibile assicurare la copertura del servizio in entrambi le sedi, pertanto occorre procedere ad affiancare allo stesso un operatore part-time;
- l'art. 8, comma 3, lett. a, punto 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 nei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti (in cui rientra il Comune di Romeno) è consentito effettuare esclusivamente assunzioni a tempo determinato e solo per la copertura dei posti esistenti nella loro dotazione e coperti alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i casi di deroga generale anche per l'assunzione a tempo indeterminato che possono essere definiti con deliberazione della Giunta Provinciale;
- con il Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2016 sottoscritto in data 9 novembre 2015 tra la P.A.T e il Consiglio delle Autonomie vengono definiti i limiti di spesa per il personale al punto 1.5 mantenendo il blocco delle assunzioni come gli anni precedenti;
- data la suddetta situazione di impossibilità di trovare le risorse umane da adibire all'esercizio di detta funzione all'interno della propria organizzazione, essendo tutto il personale destinato all'assolvimento di compiti istituzionali attribuiti a tempo pieno senza possibilità di occuparsi anche della nuova struttura, l'Amministrazione comunale di Romeno ha ritenuto opportuno esternalizzare il servizio di supporto in parola per raggiungere lo scopo che si è prefissa, in considerazione anche del fatto che la biblioteca risulta molto frequentata da parte dei cittadini, ed affidato il servizio ausiliario e di supporto alla Cooperativa IL LAVORO scarl di Bresimo, con l'impiego di un operatore a 28 ore settimanali. Detta situazione permane anche allo stato odierno;

ciò premesso, visto che la convenzione stipulata con detta Cooperativa è scaduta;

preso atto che In data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco,

Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA";

vista altresì la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; e riconosciuta pertanto la propria competenza in merito al servizio in oggetto;

visto che la Cooperativa ha comunicato con nota prot. 142 di data 25/01/2016 la disponibilità a continuare il servizio richiesto, per un costo, in regime di esenzione di IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, per l'anno 2016 di euro 28.400,00;

visto lo schema di convenzione allo scopo predisposto e che regolerà i rapporti finanziari ed amministrativi tra l'Unione e la Cooperativa e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

evidenziato che per la scelta del contraente si può procedere mediante trattativa privata diretta, atteso che il valore contrattuale rientra nella disposizione dettata all'art. 21, comma 2, lett. h) della L.P. 23/90, in combinato disposto con il comma 4, per cui, nel caso l'importo contrattuale non ecceda la somma di € 46.000,00 (IVA esclusa) il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

dato atto che l'importo sopra evidenziato comprende un servizio di 28 ore settimanali dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, ad eccezione di 2 settimane di chiusura da programmare nel corso del periodo: eventuali integrazioni di servizio (solo su richiesta del segretario comunale) o riduzioni di servizio (non si considerano le chiusure per giorni festivi infrasettimanali) saranno quantificate sulla base oraria di € 20,10;

ritenuti congrui i suddetti costi nonché la ditta idonea ad eseguire l'incarico in parola avendo la stessa eseguito incarico analogo lo scorso anno con soddisfazione da parte dell'Amministrazione;

considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 136 dd. 13/08/2010, a pena di nullità assoluta, il contraente del presente contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che l'Amministrazione verificherà il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della citata Legge 136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileverà la radicale nullità del contratto;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

visto il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 21 aprile 2015;

vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;

acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di affidare , per quanto esposto in premessa, a trattativa privata diretta secondo l'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 alla Società Cooperativa Sociale ONLUS "IL LAVORO "con sede in Bresimo (TN), località Fontana Nuova 17, P. IVA 0181104022, l'incarico di attivazione di un servizio ausiliario di supporto presso il punto di lettura del Comune di Romeno mediante l'impiego di un operatore a 28 ore settimanali per 12 mesi , per il periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, al costo complessivo di € 28.400,00 come da preventivo di spesa allegato alla presente ;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale composto da n.21 articoli autorizzando il segretario dell'Unione alla sua materiale sottoscrizione;
3. di imputare la spesa di € 28.400,00 derivante dal presente atto al cod. int. 1050103- cap. 744 del Bilancio di Previsione 2016, che presenta adeguata disponibilità;
4. di autorizzare fin d'ora il responsabile del servizio finanziario della liquidazione e della emissione del mandato di pagamento dopo il ricevimento delle regolari fatture , nel rispetto della spesa autorizzata col presente provvedimento e secondo scadenze stabilite nella suddetta convenzione
5. di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e che l'Amministrazione verificherà il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della citata Legge 136/2010 e , ove ne riscontri la mancanza, rileverà la radicale nullità del contratto
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

